


TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE
E DELLA VALLE D'AOSTA

Corso Unione Sovietica 325- Torino

Ufficio del Presidente



→ Signor Assessore alla Sanità
Signor Assessore ai Servizi Sociali

Regione Piemonte

Gentili Signori Assessori,

In data 24 febbraio 2000, il Tribunale per i minorenni ha indetto una riunione per discutere il problema della omissione delle vaccinazioni di legge. Hanno partecipato alla giornata di lavoro, oltre ai magistrati togati e onorari del Tribunale per i Minorenni, il pubblico ministero, e alcuni tecnici esperti: la Prof.ssa Zotti (Dipartimento di Igiene dell'Università di Torino), il Dr. De Michelis (Area di Epidemiologia - Regione Piemonte) e la D.ssa Meda (Ufficio Igiene e Sanità Pubblica di Torino).

Mi permetto di riassumere quanto è emerso dal predetto incontro. Secondo la normativa ancora vigente, tutti i bambini devono ricevere le vaccinazioni anti Poliomielite, anti Difterite, anti Tetano ed anti Epatite B. L'avvenuta vaccinazione, effettuata in modo completo, deve essere verificata all'inizio della scuola dell'obbligo. Il Direttore di Istituto può accogliere l'iscrizione dell'alunno non vaccinato, **ma deve** comunicare l'omessa vaccinazione all'Ufficio di Igiene competente ed al Ministero della Sanità. Infatti solo pochi bambini affetti da particolari malattie (provvisi di certificazione medica) sono esonerati dall'obbligo vaccinale. Attualmente, la percentuale di popolazione in Italia che ha eseguito vaccinazioni permette al nostro Paese di avere una adeguata protezione collettiva nei confronti delle malattie per le quali è prevista immunoprofilassi.

I dati numerici sui minori non vaccinati restano contenuti e in Piemonte sono limitati in alcune zone.

Gli uffici regionali preposti conoscono i casi di omessa vaccinazione e gli uffici di Igiene provvedono a convocare i genitori dei bambini non vaccinati per fornire ai genitori adeguata informazione sanitaria.

Le situazioni che si possono verificare sono le seguenti

1. I genitori, pur informati, rifiutano di sottoporre i figli alle vaccinazioni, appellandosi a convinzioni personali
2. L'omessa vaccinazione è dovuta ad ignoranza.
3. I genitori non si presentano alla convocazione.

Nell'ipotesi sub 1) sarebbe opportuno che l'ufficio di Igiene conservasse la prova del rifiuto informato dei genitori.

Nessuna segnalazione va fatta al tribunale per i Minorenni (*rectius: Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni*) in quanto l'obbligo alle vaccinazioni non è coercibile in base alle leggi vigenti.

Peraltro, **nelle ipotesi sub 1) e sub 2), anche se la vaccinazione venisse eseguita in seguito alla convocazione presso l'Ufficio di Igiene, le situazioni di incuria, ancor più se associate alle conseguenze della trascuratezza (distrofia, malnutrizione, scarsa igiene personale, ecc.), eventualmente riscontrate** devono essere segnalate ai Servizi Sociali territorialmente competenti perché i suddetti Servizi possano attivare celermente una verifica delle condizioni del bambino e della sua famiglia e segnalare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, le eventuali carenze nelle funzioni genitoriali.

Nell'ipotesi sub 3) va fatta una immediata segnalazione ai Servizi sociali Territoriali in quanto la mancata presentazione del genitore all'ufficio di igiene può essere indice di una generale negligenza nell'esercizio della potestà genitoriale.

A conclusione della riunione, abbiamo elaborato un "**itinerario decisionale**" che allego per una migliore comprensione e una rapida consultazione da parte degli operatori.

Sarei molto grata alle SS. LL. se potessero dare opportuna diffusione a questa mia nota.

Infatti, molto spesso i giudici del tribunale per i Minorenni vengono interpellati dagli uffici di igiene del Piemonte per chiarimenti sui comportamenti da tenere in relazione alle omesse vaccinazioni.

Con viva cordialità
Torino 13.6.00

Il Presidente
Giulia De Marco



